



Somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno
(art. 148, c.3, 5 e 8, D.P.R. n. 917/1986)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ UNICA/CONDIZIONATA¹
(art. 3, c.6, lett. e), L. n. 287/91 – art. 2, D.P.R. n. 235/2001 - art.19bis, L. n. 241/90)

Allo Sportello Unico Attività Produttive di²

Protocollo n. Data di protocollazione/...../.....

Il sottoscritto nato a il/...../.....

Nazionalità residente in Via n.

Codice Fiscale Telefono
casella PEC

nella sua qualità di Presidente dell'Associazione:

con sede legale in:, Prov. Codice Avviamento Postale/..../..../....

indirizzo n. /.....

affiliato a³

SEGNALA

ai sensi dell'art. 3, c.6, lett. e), L. n. 287/1991, dell'art. 2, D.P.R. n. 235/2001 e dell'art.19bis, L. n. 241/90

SEZIONE A – AVVIO DELL'ATTIVITÀ



SEZIONE B – SUBINGRESSO



SEZIONE A – AVVIO DELL'ATTIVITÀ

Ubicazione⁴ n.; insegna:⁵

1 Il presente modello costituisce unicamente il riepilogo degli adempimenti prescritti dalla normativa nazionale vigente ed è redatto in analogia al modello di SCIA per avvio della somministrazione in zone non tutelate approvato dalla Conferenza unificata del 4 maggio 2017; il regime di Scia condizionata è previsto solo per l'ipotesi di emissioni sonore oltre i limiti della zonizzazione acustica comunale;

2 La Comunicazione di cui all'art. 4 D.lgs. n. 228/2001, deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune:

- ove ha sede l'azienda di produzione, in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e a mezzo sito web;
- ove si intende avviare l'attività, in caso di vendita in locali aperti al pubblico, a mezzo distributori automatici o in aree pubbliche su posteggio.

3 Indicare l'Ente a carattere nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno;

4 I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del Circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

5 All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Superficie di somministrazione mq⁶ superficie complessiva⁷

Area interna: mq Area esterna: mq di cui

☐ suolo privato mq

☐ suolo pubblico⁸ mq

Titolo abilitativo edilizio

Permesso di agibilità dei locali n. rilasciato in data/...../.....;

Modalità di gestione della somministrazione:

☐ **gestione diretta** nella persona del Presidente eletto dal Consiglio/Assemblea dell'Associazione di cui al verbale n. del/...../.....;

☐ **gestione in forma di impresa affidata a terzi⁹**, in persona del Sig.

nella sua qualità di:

☐ titolare dell'omonima ditta individuale

☐ legale rappresentante della società

avente sede CF/P.IVA

Nr. di iscrizione al Registro Imprese del/...../.....;

contratto n. stipulato in data/...../....., per il periodo dal/...../..... al/...../.....;

NB Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'art. 19bis, L. 241/90, ai fini dell'avvio dell'attività occorre produrre:

- la **Scia unica**, comprendente la **SCIA per avvio dell'attività più Scia per notifica sanitaria** (che è trasmessa a cura del Suap all'ASL) **più eventuale comunicazione di impatto acustico** (in caso di emissioni sonore entro i limiti della zonizzazione acustica comunale);
- la **Scia condizionata**, comprendente la **SCIA per Avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più eventuale nulla osta di impatto acustico** (in caso di emissioni sonore oltre i limiti della zonizzazione acustica comunale) - la richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, devono essere presentate al SUAP contestualmente - e **l'attività non può essere iniziata fino al rilascio del nulla osta**;

SEZIONE B - SUBINGRESSO

Ubicazione¹⁰ n.; insegna:¹¹

⁶ Per *superficie di somministrazione* s'intende: l'area attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione, ottenuta in concessione (se pubblica) o a disposizione dell'operatore (se privata);

⁷ Per *superficie complessiva*, s'intende la superficie di somministrazione nonché tutti i locali annessi al pubblico esercizio ed aventi finalità diversa dalla somministrazione (magazzini, cucine, etc.);

⁸ Nel qual caso, è necessario l'ottenimento di specifica concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

⁹ In caso di affidamento dell'attività di somministrazione in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro imprese della CC.I.AA. Sia il titolare della ditta individuale che il rappresentante legale di Società ed altri soggetti tenuti devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010. In caso di affidamento di gestione a terzi è prescritto, inoltre, il possesso dei requisiti professionali (**Vedasi Quadri A e B del presente modello**).

¹⁰ I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del Circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

¹¹ All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Superficie di somministrazione mq¹² superficie complessiva¹³

Area interna: mq Area esterna: mq di cui

☐ suolo privato mq

☐ suolo pubblico¹⁴ mq

Modalità di gestione della somministrazione:

☐ **gestione diretta** nella persona del Presidente eletto dal Consiglio/Assemblea dell'Associazione di cui al verbale n. del/...../.....;

☐ **gestione in forma di impresa affidata a terzi¹⁵**, in persona del Sig.

nella sua qualità di:

☐ titolare della omonima ditta individuale

☐ legale rappresentante della società

avente sede CF/P.IVA

Nr. di iscrizione al Registro Imprese del/...../.....;

contratto n. stipulato in data/...../....., per il periodo dal/...../..... al/...../.....;

SUBENTRA

al Sig.

☐ nella sua qualità di Presidente dell'Associazione

☐ nella sua qualità di gestore;

Titolo abilitativo: Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione n. del/...../.....;

NB Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'art. 19bis, L. 241/90, ai fini del subingresso nell'attività occorre produrre:

- la **Scia unica**, comprendente la **SCIA per subingresso nell'attività più Scia per notifica sanitaria** (che è trasmessa a cura del Suap all'ASL) **più eventuale comunicazione di impatto acustico** (in caso di emissioni sonore entro i limiti della zonizzazione acustica comunale);
- la **Scia condizionata**, comprendente la **SCIA per subingresso nell'attività più SCIA per notifica sanitaria più eventuale nulla osta di impatto acustico¹⁶** (in caso di emissioni sonore oltre i limiti della zonizzazione acustica comunale) - la richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, devono essere presentate al SUAP contestualmente - e **l'attività non può essere iniziata fino al rilascio del nulla osta.**

¹² Per superficie di somministrazione s'intende: l'area attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione, ottenuta in concessione (se pubblica) o a disposizione dell'operatore (se privata);

¹³ Per superficie complessiva, s'intende la superficie di somministrazione nonché tutti i locali annessi al pubblico esercizio ed aventi finalità diversa dalla somministrazione (magazzini, cucine, etc.);

¹⁴ Nel qual caso, è necessario l'ottenimento di specifica concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

¹⁵ In caso di affidamento dell'attività di somministrazione in gestione a terzi, questi deve essere iscritto alla CC.I.AA. Sia il titolare della ditta individuale che il rappresentante legale di Società ed altri soggetti tenuti devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010. In caso di affidamento di gestione a terzi è prescritto, inoltre, il possesso dei requisiti professionali;

¹⁶ In caso di **subingresso**, la richiesta di **nulla osta di impatto acustico** è dovuta solo in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza;

A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 e 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n.445;

POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;¹⁷
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia)¹⁸;
- di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)¹⁹;

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

- che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del Testo unico delle imposte sui redditi;
- di rispettare le norme, edilizie²⁰, igienico-sanitarie, di sorvegliabilità dei locali, di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nelle ipotesi previste);

¹⁷ Non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza".

Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).

Il divieto di esercizio dell'attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.

In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall'art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall'eventuale preposto.

¹⁸ Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.;

¹⁹ Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92 - Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

²⁰ La sede delle associazioni di promozione sociale e i locali in cui svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici, 02/04/68, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16/04/68, indipendentemente dalla destinazione urbanistica (art. 32, L. n. 383/2000);

- di essere consapevole che ai fini dell'**avvio dell'attività e del subingresso**, per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'art. 19bis, L. 241/90, occorre produrre:
 - o la **Scia unica**, comprendente la **SCIA per avvio/subingresso dell'attività più Scia per notifica sanitaria** (che è trasmessa a cura del Suap all'ASL) **più eventuale comunicazione di impatto acustico** (in caso di emissioni sonore entro i limiti della zonizzazione acustica comunale);
 - o la **Scia condizionata**, comprendente la **SCIA per avvio/subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più eventuale nulla osta di impatto acustico** (in caso di emissioni sonore oltre i limiti della zonizzazione acustica comunale) - la richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, devono essere presentate al SUAP contestualmente - e **l'attività non può essere iniziata fino al rilascio del nulla osta**;
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione di stati/fatti/condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato;
- di essere consapevole che qualora dai controlli, il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75, D.P.R. n. 445/2000);
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente procedura.

ALLEGA, a pena di irricevibilità della Segnalazione:

- Attestazione versamento oneri, diritti, etc (nella misura e modalità indicate sul sito dell'Amministrazione);
- Copia documento di identità (nel caso in cui la segnalazione/comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- Procura/delega (nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione/comunicazione);
- Planimetria quotata dei locali;
- Copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Scia per notifica sanitaria ai sensi del Regolamento n. 852/2004/CE;
- Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 (in caso di vendita di alcolici);
- Comunicazione di impatto acustico (in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali che non superino le soglie della zonizzazione comunale);
- Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico (da allegare alla SCIA condizionata, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale);
- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo (da allegare alla SCIA condizionata in caso di richiesta di nulla osta di impatto acustico);

- Dichiarazione da parte del Notaio (nel caso in cui l'atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione in originale (nel caso di cessazione dell'attività).

Data di compilazione/...../.....

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato A

GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AFFIDATA A TERZI IN FORMA DI IMPRESA

Il sottoscritto nato a il/...../.....

Nazionalità residente in

Via n.

Codice Fiscale Partita Iva

telefono casella PEC

nella sua qualità di:

☐ titolare della omonima ditta individuale

☐ legale rappresentante della società

avente sede CF/P.IVA

Nr. di iscrizione al Registro Imprese del/...../.....;

consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali

ai sensi degli artt. 46 e 47 e 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;²¹
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia)²²;
- di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)²³;

²¹ Non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza".

Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).

Il divieto di esercizio dell'attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.

In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall'art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall'eventuale preposto.

²² Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.;

²³ Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

- di essere consapevole che, qualora il contenuto delle dichiarazioni risulti non veritiero, oltre alle sanzioni penali opera la decadenza dai benefici derivanti dalle dichiarazioni stesse (art. 75, D.P.R. n. 445/2000);

DICHIARA, INOLTRE

☐ di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, c.6 D.lgs. n.59/2010 e di averli acquisiti come di seguito indicato²⁴

☐ frequenza con esito positivo di un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall'autorità competente italiana²⁵: nome Istituto con sede in oggetto del corso data rilascio dell'attestato/....../.....;

☐ esercizio in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, di attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:

- tipo di attività dal/...../..... al/...../..... - CCIAA di N. R.E.A.;
- tipo di attività dal/...../..... al/...../..... - CCIAA di N. R.E.A.;

☐ prestazione della propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale: nome impresa sede impresa

☐ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'Inps dal/...../..... al/...../.....;

☐ quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'Inps dal/...../..... al/...../.....;

☐ quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'Inps dal/...../..... al/...../.....;

☐ altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all'Inps dal/...../..... al/...../.....;

☐ possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso siano previste materie attinenti al commercio, alla

2. a chi è sottoposto all'ammmonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92 - Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

24 Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio italiano si applica il D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

25 La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;

preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:

nome dell'Istituto con sede in data possesso titolo/...../.....;

materie attinenti

☐ conseguimento della qualificazione professionale all'estero o esercizio dell'attività in un altro stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall'autorità competente italiana): decreto n. rilasciato in data/...../.....;

☐ possesso del requisito della pratica professionale in quanto:

☐ è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/1971 (Disciplina del commercio), per vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande:

iscrizione al n. in data/...../..... - CCIAA di

☐ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro, nell'anno presso la CC.I.AA. di

☐ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro, nell'anno presso la CC.I.AA. di

☐ **OPPURE** (sia per imprese individuali che per società) **che i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività** (art. 71, c.6 D.lgs. n.59/10) **sono posseduti dal Sig**, quale preposto, che ha compilato la dichiarazione di cui **all'allegato B**) al presente modello.

ALLEGA, a pena di irricevibilità:

- Copia documento di identità (nel caso in cui la segnalazione/comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);

Data di compilazione/...../.....

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato B

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO

Il sottoscritto nato a il/...../.....

Nazionalità residente in

Via n.

Codice Fiscale Partita Iva

telefono casella PEC

consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali

ai sensi degli artt. 46 e 47 e 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, c.6, D.lgs. n.59/2010 e di averli acquisiti come di seguito indicato²⁶

☐ frequenza con esito positivo di un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall'autorità competente italiano²⁷: nome Istituto con sede in oggetto del corso data rilascio dell'attestato/...../.....;

☐ esercizio in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, di attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:

- tipo di attività dal/...../..... al/...../..... - CCIAA di N. R.E.A.;
- tipo di attività dal/...../..... al/...../..... - CCIAA di N. R.E.A.;

☐ prestazione della propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale: nome impresa sede impresa

☐ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'Inps dal/...../..... al/...../.....;

☐ quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'Inps dal/...../..... al/...../.....;

☐ quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'Inps dal/...../..... al/...../.....;

²⁶ Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio italiano si applica il D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

²⁷ La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;

☐ altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all'Inps dal/...../..... al/...../.....;

☐ possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:

nome dell'Istituto con sede in data possesso titolo/...../.....;

materie attinenti

☐ conseguimento della qualificazione professionale all'estero o esercizio dell'attività in un altro stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall'autorità competente italiana): decreto n. rilasciato in data/...../.....;

☐ possesso del requisito della pratica professionale in quanto:

☐ è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/1971 (Disciplina del commercio), per vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande:

iscrizione al n. in data/...../..... - CCIAA di

☐ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro, nell'anno presso la CC.I.AA. di

☐ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro, nell'anno presso la CC.I.AA. di

DICHIARA, INOLTRE

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;²⁸
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia)²⁹;
- di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico Leggi di Pubblica

²⁸ Non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza".

Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).

Il divieto di esercizio dell'attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.

In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall'art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall'eventuale preposto.

²⁹ Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.;

Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)³⁰;

- di essere consapevole che, qualora dai controlli successivi, il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75, D.P.R. n. 445/2000);

ALLEGA, a pena di irricevibilità:

- Copia documento di identità (nel caso in cui la segnalazione/comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo];

Data di compilazione/...../.....

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

³⁰ Art. 11 - *Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:*

1. *a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;*

2. *a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.*

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92 - *Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.*

Allegato C

POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI

Il sottoscritto nato a il/...../.....

Nazionalità residente in

Via n.

Codice Fiscale Partita Iva

telefono casella PEC

nella sua qualità di:

☐ legale rappresentante/amministratore

☐ socio

☐ avente titolo, quale

consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali

ai sensi degli artt. 46 e 47 e 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.³¹
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, decadenza o sospensione" (art. 67, D.lgs. n. 159/11)³²;
- di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 e s.m.i.)³³;

³¹ Non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza".

Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).

Il divieto di esercizio dell'attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.

In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall'art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall'eventuale preposto.

³² Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.;

³³ Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

- di essere consapevole che, qualora dai controlli, il contenuto delle dichiarazioni risulti non veritiero, oltre alle sanzioni penali opera la decadenza dai benefici ottenuti in base alle dichiarazioni stesse (art. 75, D.P.R. n. 445/2000);

ALLEGA, a pena di irricevibilità:

- Copia documento di identità (nel caso in cui la segnalazione/comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo];

Data di compilazione/...../.....

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92 - Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.